

Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)

(DOCUMENTO APPROVATO IL 9 LUGLIO 2025)

Premessa

In applicazione di quanto disposto dall'art. 11, commi 4 e 4bis del D.Lgs. 252/2005, e successive modificazioni e integrazioni (di seguito Decreto), l'iscritto può richiedere la rendita integrativa temporanea anticipata (di seguito RITA) a valere sull'intera posizione individuale maturata o su parte di essa.

La RITA, Rendita Integrativa Temporanea Anticipata, è la prestazione della previdenza complementare che permette

di poter accedere, in anticipo rispetto al raggiungimento dell'età anagrafica per il pensionamento di vecchiaia, a parte o a tutta la somma accumulata nel Fondo pensione tramite l'erogazione frazionata di una rendita, in un arco temporale che va dal momento dell'accettazione della richiesta, conseguente alla verifica del possesso dei requisiti, fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

Art. 1 - Titolari del diritto

Il diritto alla RITA spetta all'iscritto al Fondo, titolare di una posizione in fase di accumulo, che sia in possesso di tutti i requisiti indicati al successivo articolo 2.

In caso di decesso dell'iscritto in corso di percezione della RITA, il residuo montante corrispondente alle rate non erogate, ancora in fase di accumulo, unitamente all'eventuale parte di posizione non destinata alla RITA, sarà riscattato dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. Al riguardo si richiama il documento COVIP del 15 luglio 2008 relativo all'art. 14, comma 3, del Decreto.

In caso di preesistenza di contratti di finanziamento mediante cessione di quote dello stipendio a carico dell'iscritto, assistiti da garanzia a valere sulla posizione previdenziale esistente presso il Fondo, condizione per l'accesso alla RITA è l'attestazione di estinzione e/o annullamento del debito - attestazione rilasciata dalla società finanziaria che abbia notificato al Fondo il contratto stesso - ovvero, dichiarazione di assenso di detta società. In assenza della suddetta documentazione l'importo erogabile all'iscritto è determinato in coerenza con quanto disposto dall'art. 11, comma 10 del Decreto.

Art. 2 - Requisiti e documentazione da produrre

I requisiti necessari al momento della presentazione della domanda di RITA sono disciplinati dai commi 4 e 4bis dell'art. 11 del Decreto. In entrambi i casi è necessario che l'iscritto abbia:

- a) cessato qualsiasi attività lavorativa
- b) maturato cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari; qualora tale requisito non sia maturato presso il Fondo e l'iscritto sia titolare di precedente posizione presso altra forma pensionistica complementare che permetta di raggiungerlo, l'interessato dovrà trasmettere una dichiarazione sottoscritta dall'altro fondo pensione dalla quale si evinca il periodo di partecipazione allo stesso.

In aggiunta:

1. nel caso di cui al comma 4 dell'art. 11 del Decreto, i requisiti e la relativa documentazione da produrre sono:
 - a) raggiungimento dell'età anagrafica della pensione di

vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi è dovere dell'iscritto dichiarare in quale regime raggiungerà il requisito e la relativa età per il raggiungimento della pensione di vecchiaia e la relativa data di pensionamento presunta (norme INPS, INPGI) attestandolo con idonea documentazione;

b) maturazione di un requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza; la documentazione idonea a comprovare tale requisito è l'estratto conto integrato (ECI) rilasciato dal casellario dei lavoratori attivi, accessibile on line dal sito dell'Inps oppure gli estratti conto rilasciati dagli enti previdenziali di appartenenza (es. INPS, INPGI).

2. nel caso di cui al comma 4bis dell'art. 11 del Decreto, i requisiti e la relativa documentazione da produrre sono:

- a) inoccupazione, successiva alla cessazione dell'attività lavorativa, per un periodo superiore a ventiquattro mesi; tale condizione deve essere documentata da apposito certificato di iscrizione al Centro Provinciale per l'Impiego (stato occupazionale) recante l'indicazione della data di iscrizione alle liste di disoccupazione ed attestazione di permanenza del relativo status;
- b) raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi al compimento del termine di cui alla lettera e), è dovere dell'iscritto dichiarare in quale regime raggiungerà il requisito e la relativa età per il raggiungimento della pensione di vecchiaia (norme INPS, INPGI).

Art. 3 - Allocazione delle Risorse

L'importo da destinare in RITA è scelto dall'iscritto e può essere pari all'intera posizione individuale accumulata (RITA TOTALE) o una percentuale della stessa (RITA PARZIALE).

In base alla scelta dell'iscritto, il Fondo individua l'ammontare della posizione da destinare alla RITA e la sua allocazione nei comparti di investimento. Infatti, in base alla disposizione di legge, è necessario imputare a RITA gli importi dei montanti più vecchi in ordine di formazione, ossia prima quelli maturati fino al 31/12/2000, poi quelli maturati dall'1/1/2001 al 31/12/2006 e solo da ultimo quelli maturati dall'1/1/2007. Nell'ottica di favorire la gestione attiva della posizione individuale accumulata nel corso di erogazione della RITA, la porzione di montante scelta dall'iscritto continua ad essere mantenuta in gestione, al netto delle rate maturate, così da poter beneficiare anche degli eventuali rendimenti, salvo

diversa esplicita indicazione dell'aderente tale posizione sarà collocata nel comparto "breve termine" del Fondo.

Art. 4 - Importo della RITA

L'importo della RITA (PARZIALE e TOTALE) è calcolato sul totale dei versamenti - comprese le quote del TFR, al netto di eventuali somme già erogate a qualsiasi titolo (ad esempio, precedenti anticipazioni, riscatti) - accreditati sino al momento di accettazione della richiesta, tenuto conto del risultato di gestione desunto dalla contabilità del Fondo:

- alla data di ultima valorizzazione della quota, per gli investimenti finanziari; le singole rate lorde da erogare verranno ricalcolate di volta in volta per tener conto dell'incremento (o dell'eventuale diminuzione) del montante derivante dalla gestione dello stesso.

Individuato l'ammontare della posizione destinato alla RITA, lo stesso viene frazionato per il periodo di erogazione previsto, pari ai mesi intercorrenti dalla decorrenza della prestazione (vedi successivo articolo 5) alla maturazione dei requisiti pensionistici di vecchiaia.

L'importo della RITA viene erogato al netto delle ritenute fiscali oltre che delle spese in cifra fissa deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Qualora l'aderente non espliciti la percentuale del proprio montante previdenziale che vuole destinare alla RITA, si attiverà d'ufficio la RITA TOTALE.

L'importo della RITA viene erogato al netto delle ritenute fiscali. L'eventuale conguaglio fiscale derivante dalla richiesta di precedenti anticipazioni sul capitale sarà operato sul montante residuo non oggetto di RITA o nel caso di incapienza o di RITA totale sull'ultime rate di erogazione della prestazione RITA.

Qualora non venga utilizzata l'intera posizione individuale l'iscritto conserverà, sulla porzione residua che continuerà ad essere gestita dal Fondo, il diritto ad usufruire delle ulteriori prestazioni di previdenza complementare, al maturare dei relativi requisiti.

Eventuali regolarizzazioni contributive o versamenti volontari che dovessero avvenire nel corso di erogazione di una RITA TOTALE, seguiranno l'allocatione di comparto per ultima opzionata (ordinaria non RITA), ma costituiranno montate a sé stante non incluso in quello destinato alla prestazione RITA.

Nel caso di RITA PARZIALE, le eventuali regolarizzazioni contributive andranno ad incrementare il montante non utilizzato per l'erogazione di RITA e formeranno oggetto di prestazione all'iscritto in vita o di riscatto in caso di premorienza.

Art. 5 - Decorrenza e periodicità dell'erogazione

Una volta verificata a cura del Fondo l'esistenza dei requisiti e approvata la pratica di RITA, la prima rata sarà erogata non oltre il 3 mese successivo all'approvazione.

La RITA viene erogata con periodicità trimestrale a decorrere dalla prima rata di erogazione.

Considerata la rata trimestrale, stante il fatto che l'autorità di

vigilanza ha stabilito che la RITA deve costituirsi come rendita; quindi, non saranno accettate domande che non consentano l'erogazione di almeno due rate.

L'attivazione della RITA e l'erogazione delle rate non comportano alcun costo per l'aderente.

In caso di cessione del V attiva, la RITA decorrerà solo a seguito dell'avvenuta estinzione del debito da parte dell'aderente certificata dalla liberatoria totale della finanziaria.

Art. 6 - Revocabilità e reiterabilità

L'iscritto ha facoltà di revocare l'erogazione di RITA.

Permanendo immutati i requisiti iniziali di accesso, una volta revocata la prestazione, l'iscritto non può richiedere una nuova RITA.

Fanno eccezione:

- il caso di iscritto che, in corso di erogazione di una RITA PARZIALE, valuti l'opportunità di optare per una RITA TOTALE. In tal caso, è necessario revocare la prima richiesta, e presentarne contestualmente una nuova, relativamente all'intera posizione.

- l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, che dia luogo a una nuova posizione o a ulteriore contribuzione al Fondo e la successiva cessazione, consentono la facoltà di richiesta di RITA parziale o totale, ricorrendone nuovamente i requisiti.

- se l'iscritto che vuole per far confluire somme successivamente versate l'attivazione, in questo caso l'iscritto dovrà avere i requisiti anche al momento della riattivazione. La riattivazione è possibile una sola volta.

Nel caso di TFR pregresso conferito dall'azienda al Fondo, con accordo tra azienda e lavoratore in attività, ma versato successivamente all'attivazione della prestazione RITA se l'iscritto esprimerà esplicitamente la volontà di ricongiungere tali somme alla RITA in corso di erogazione, il Fondo procederà ad effettuare una revoca e riattivazione di ufficio, di conseguenza la prestazione sarà riattivata con il nuovo montante e verrà determinato un nuovo piano RITA e relativa rateizzazione. In caso di rateizzazione del conferimento al Fondo del TFR pregresso l'aderente ha l'obbligo di comunicare il termine di versamento di tali somme e potrà chiedere la ricongiunzione solo ad ultimazione del conferimento di tutto il TFR pregresso da parte dell'azienda, è onere dell'iscritto verificare la compatibilità della rateizzazione con la scadenza del proprio piano RITA. Non sarà possibile ricongiungere somme su piani RITA in scadenza o già scaduti.

Resta altresì ferma la prerogativa di trasferimento della posizione individuale ad altro fondo pensione. In caso di esercizio di tale facoltà, il trasferimento riguarda l'intera posizione individuale e, quindi, anche la parte impegnata a titolo di RITA, non ancora erogata, con conseguente revoca della stessa.

Art. 7 - Modalità di presentazione della domanda

La prestazione dovrà essere richiesta per il tramite dell'area riservata dell'aderente o in subordine compilando il relativo modulo disponibile sul sito del Fondo. Il modulo deve essere

compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal richiedente ed eventualmente dal familiare beneficiario se maggiorenne. Il modulo deve essere inviato con propria PEC all'indirizzo modulistica@pec-giornalisti.it o in subordine inviato per il tramite di raccomandata con ricevuta di ritorno a "FONDO COMPLEMENTARE DEI GIORNALISTI ITALIANI, via Nizza 35, 00198 Roma (RM)", i moduli inviati per posta ordinaria non saranno gestiti dal Fondo, i moduli pervenuti per il tramite di raccomandata potrebbero essere gestiti con tempi più lunghi rispetto alla modulistica inviata via PEC. Le richieste online o i moduli pervenuti al Fondo dopo il 20 del mese potrebbero essere gestiti con data di decorrenza dal mese successivo alla ricezione.

Art. 8 - Documentazione

Al fine di poter procedere con la richiesta di prestazione l'iscritto dovrà fornire al Fondo i seguenti documenti:

Per la RITA tipo A:

- Copia carta d'identità;
- Certificazione rilasciata dall'Inps con il dettaglio dei contributi ECI o ECOCERT (in alternativa una documentazione equivalente rilasciata dall'INPGI);
- Autocertificazione attestante lo stato di inoccupazione del richiedente al momento della richiesta, con dichiarazione del regime previdenziale di appartenenza e la relativa età per il conseguimento della pensione di vecchiaia;
- Dichiarazione azienda su aliquota imponibile fiscale del TFR o autocertificazione;
- Dichiarazione sull'età di pensione di vecchia prevista al momento della richiesta se diversa da quella disciplinata nell'AGO (es. Pensione Vecchiaia INPGI);

Per la RITA tipo B:

- Copia carta d'identità;
- Certificazione rilasciata dal centro per l'impiego o estratto conto contributivo dove si evince la data ultima dell'attività lavorativa svolta;
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante lo stato di inoccupazione del richiedente con dichiarazione del regime previdenziale di appartenenza e la relativa età per il conseguimento della pensione di vecchiaia al momento della richiesta;
- Dichiarazione azienda su aliquota imponibile fiscale del TFR o autocertificazione;
- Dichiarazione sull'età di pensione di vecchia prevista al momento della richiesta se diversa da quella disciplinata nell'AGO (es. Pensione Vecchiaia INPGI).